



Consiglio Regionale
della Puglia

1

LEGGE REGIONALE

"Imposta regionale sulla benzina per autotrazione".



LEGGE REGIONALE

"Imposta regionale sulla benzina per autotrazione".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

1. E' istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, lettera c), della legge 14.6.1990, n. 158 ed al capo III del Decreto Legislativo 21.12.1990, n. 398.

Art. 2

1. L'imposta è dovuta nella misura massima consentita dalla legge 14.6.1990, n. 158, dai soggetti consumatori della benzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarla alla Regione Puglia, entro 30 giorni dall'introito della somma, sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.



Art. 3

1. Le modalità di accertamento, le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi verranno disposti con successiva legge regionale, nel rispetto dei limiti previsti dai principi delle leggi dello Stato.

Art. 4

1. Le disposizioni previste dalla presente legge in merito all'imposta regionale sulla benzina entrano in vigore il 31 marzo 1994, sempre che a tale data siano state emanate e siano entrate in vigore le disposizioni regionali previste dal precedente articolo 3.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (sig. Raffaele Fitto)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

4

E' estratto del verbale della seduta del 25.01.1994 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (sig. Raffaele Fitto)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)